
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

ORIGINALE

ANNO 2026

N. 70 del Reg. Delibere

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL TAR E.R. CON ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE PER L'ANNULLAMENTO DEL PARERE RILASCIATO DALL'UFFICIO SISMICA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI SCIA IN SANATORIA N. 59/2026 ED ALTRI ATTI CONNESSI DEL COMUNE DI VIGNOLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L'anno 2026, il giorno 16 del mese di luglio alle ore 15:00 presso la Sala Giunta di P.zza Carducci n.3, a Vignola, si è riunita la Giunta dell'Unione Terre di Castelli.

Fatto l'appello nominale risultano:

Partecipante	Presente/Assente
IACOPO LAGAZZI	Assente
FEDERICO ROPA	Presente
CHRISTIAN TONDI (sostituto di GIOVANNI GALLI)	Presente
DANIELA SIROTTI MATTIOLI (sostituta di MASSIMO PARADISI)	Presente
ENRICO TAGLIAVINI	Presente
MASSIMO GLIELMI	Presente
FEDERICO POPPI	Assente
ANGELO PASINI	Presente

N. Presenti 6 N. Assenti 2

Assiste il VICE SEGRETARIO ELISABETTA MANZINI.



**Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza FEDERICO ROPA nella sua qualità di VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta dell'Unione adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL TAR E.R. CON ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE PER L'ANNULLAMENTO DEL PARERE RILASCIATO DALL'UFFICIO SISMICA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI SCIA IN SANATORIA N. 59/2026 ED ALTRI ATTI CONNESSI DEL COMUNE DI VIGNOLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che:

- a seguito di attivazione di un procedimento di riesame pratica edilizia del Comune di Vignola, detto ente tramite il Servizio Edilizia Privata del Comune di Vignola provvedeva a richiedere, con nota prot. n. 51.217 del 23/12/2024, supporto tecnico all'Ufficio Sismica Unione Terre di Castelli, corredata dalla opportuna documentazione assunta agli atti, ai fini del corretto inquadramento, ai sensi della L.R.19/2008 e della D.G.R. 2.272/2016, degli interventi oggetto di CILA n. 356/2021 e contestualmente forniva riscontro al ricorrente con nota nella medesima data, prot. n. 51.226;
- in data 04/02/2025, prot. n. 4.816, veniva rilasciato dall'Ufficio Sismica dell'Unione Terre di Castelli al Comune di Vignola il parere n. 4.1 a fronte del quale, con nota prot. n. 6.875 del 18/02/2025, veniva inoltrata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, per opere eseguite in assenza di idoneo titolo edilizio ai sensi della L.R. 15/2013 sul fabbricato in argomento;
- previa puntuale istruttoria svolta anche con il supporto dell'Ufficio Sismica dell'Unione Terre di Castelli, in data 10/06/2025 veniva assunta e notificata alla proprietà dell'immobile l'ordinanza n. 75/2025 con la quale si intimava di provvedere, per quanto di competenza ed a propria cura e spese, alla rimozione degli interventi eseguiti in assenza di idoneo titolo abilitativo e veniva inviata comunicazione di presunta violazione urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 27, comma 4 del DPR 380/2001 da parte dell'Unità Operativa Polizia Amministrativa prot. n. 24.741 del 20/06/2025;
- nell'ambito della suddetta ordinanza n. 75/2025, veniva presentata dalla proprietà dell'immobile la SCIA in sanatoria n. 315/2025, assunta agli atti con prot. n. 38.614 del 03/10/2025 ed integrata in data 22/10/2025 con prot. n. 41.297, in risposta alla comunicazione di inefficacia prot. n. 39.614 del 09/10/2025;
- la SCIA in sanatoria n. 315/2025 è stata sospesa in data 20/11/2025 con prot. n. 45.821 per richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 14, punto 6, della L.R. 15/2013;
- con nota prot. n. 2.819 del 22/01/2026 il Servizio Edilizia Privata comunicava alla proprietà che il procedimento di cui alla SCIA in sanatoria n. 315/2025 risultava decaduto per decorrenza dei termini stabiliti per la presentazione delle integrazioni

necessarie alla positiva conclusione del procedimento e contestualmente ingiungeva di dare ottemperanza all'esecuzione dell'Ordinanza n. 75/2025 nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, ovvero entro il giorno 08/03/2026;

- in data 04/03/2026, con prot. n. 8.922, veniva assunta agli atti del Comune la SCIA in sanatoria n. 59/2026 per accertamento di conformità nell'immobile in argomento comprensiva della documentazione inerente alla regolarizzazione sismica delle opere ai sensi dell'art. 17 quater della L.R. 23/2004 per l'accertamento di conformità degli interventi oggetto del procedimento di cui all'ordinanza n. 75/2026, assunta agli atti del Comune entro la scadenza dei termini comunicati con prot. n. 2.819 del 22/01/2026;
- in data 14/05/2026 con prot. n. 19.639 il Servizio Edilizia Privata trasmetteva all'Ufficio Sismica la documentazione inerente alla regolarizzazione strutturale delle difformità edilizie ai sensi dell'art. 17-quater della L.R. 23/2004 allegata alla SCIA n.59/2026, con espressa richiesta di formulare il parere di competenza, acquisito in data 20/05/2026, parere n. 79/2026, il quale attestava che i controlli sulla pratica sismica in argomento potevano ritenersi conclusi positivamente;
- operate le verifiche di competenza ed acquisiti i pareri richiesti, il Servizio Edilizia Privata rilasciava Attestazione di Sanatoria Edilizia ai sensi dell'art.17 della L.R. n.23/2004 vigente, prot. n. 20.983 del 22/05/2026;
- con note prot. n. 22.858 del 05/06/2026 e prot. n. 22.863 del 05/06/2026, il medesimo Servizio provvedeva in ultimo a comunicare alle parti interessate la conclusione del procedimento;

Visto il ricorso presentato innanzi al TAR E.R., con proposizione di istanza cautelare di sospensione, R.G. 873/2026, dal proprietario dell'unità immobiliare sottostante a quella in argomento, oggetto di segnalazione di presunto abuso edilizio, notificato all'Unione Terre di Castelli in data 29/06/2026 al prot. dell'Ente n. 26751/2026, con richiesta di annullamento dell'attestazione di sanatoria edilizia relativa alla SCIA in sanatoria n. 59/2026 (prot. 20.983 del 22/05/2026), della comunicazione del 05/06/2026 con cui il Comune di Vignola ha dichiarato concluso e contestualmente archiviato il procedimento relativo all'ordinanza n. 75/2025 di demolizione delle opere abusive, sul presupposto dell'intervenuta sanatoria, nonché del parere n. 79/2026 dell'Ufficio Sismica dell'Unione Terre di Castelli del 20/05/2026 e ogni atto connesso, presupposto e conseguente;

Vista la relazione istruttoria all'uopo predisposta dal Responsabile del Servizio Sismica, prot. n. 28158 del 09/07/2026;

Ritenuto necessario ed opportuno costituirsi nel suddetto giudizio per tutelare le proprie ragioni e il preminente interesse pubblico;

Considerato che per il giudizio in parola l'Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena - con il quale insiste una convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 24 del 25.07.2024 - ha comunicato che pur non ravvisandosi espliciti aspetti di conflitto di interesse tra i due Enti interessati dal ricorso, potrebbe determinarsi una sovrapposizione di elementi in difesa;

Ritenuto dunque necessario procedere all'individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa dell'Ente, senza ricorrere all'Avvocatura ma utilizzando l'elenco di professionisti disponibile presso la Provincia di Modena;

Ritenuto quindi di nominare, quale legale difensore nel contenzioso in argomento, l'avv.to Sara Castellazzi del Foro di Modena, conferendole ogni più ampio potere e facoltà previsti dalla legge per il mandato alle liti, compresa la facoltà di conciliare e transigere la controversia, di rinunciare agli atti, di chiamare in causa terzi, autorizzando la stessa a farsi sostituire in udienza ed eleggendo domicilio in Modena, Via Canalino n. 5;

Vista la nota di preventivo spese inviata dall'Avv.to Sara Castellazzi in data 10/07/2026, prot. n. 28487/2026, per l'assistenza legale dell'Ente nel procedimento di che trattasi, che quantifica il compenso dovuto dall'Unione Terre di Castelli alla professionista incaricata in €. 5.163,61, importo calcolato in base ai parametri di cui al 147/2022 e secondo tariffe di legge;

Dato atto che la spesa di €. 5.163,61 è prevista nella missione 1, programma 11 capitolo 230/68 "Spese per tutela legale dell'ente" del bilancio di previsione 2026/2028;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, dalla Dirigete della Struttura Affari Generali, dott.ssa Elisabetta Manzini, e dal Dirigente del Servizio Finanziario, Dott. Stefano Chini, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Preso atto che la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la Dirigete della Struttura Affari Generali, dott.ssa Elisabetta Manzini, che dichiara, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, l'insussistenza di potenziali conflitti di interesse nel presente procedimento come da dichiarazione acquisita agli atti;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Unione Terre di Castelli;

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con le previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio n. 2 del 29/01/2026;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di resistere avanti il TAR E.R. e di costituirsi, per tutelare le proprie ragioni e il preminente interesse pubblico, nel giudizio di cui in premessa promosso con ricorso R.G. n. 873/2026 notificato all'Unione Terre di Castelli in data 29/06/2026 al prot. n. 26751/2026;
2. di dare atto che l'Amministrazione sarà rappresentata dal Presidente protempore sig. Lagazzi Iacopo, delegato con questo atto alla sottoscrizione di apposita procura alle liti per la difesa dell'Unione Terre di Castelli;
3. di nominare quale legale difensore dell'Unione Terre di Castelli, l'avv. Sara Castellazzi del Foro di Modena, iscritta all'Albo nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali, conferendole ogni più ampio potere e facoltà previsti dalla legge per il mandato alle liti, compresa la facoltà di conciliare e transigere la controversia, di rinunciare agli atti, di chiamare in causa terzi, autorizzando la stessa a farsi sostituire in udienza ed eleggendo domicilio in Modena, Via Canalino, n. 5;
4. di dare mandato alla Dirigente della Struttura Affari Generali di provvedere con proprio atto all'assunzione dell'impegno di spesa di €. 5.163,61 con imputazione al capitolo 230/68 "Spese per tutela legale dell'ente" del Bilancio 2026, a titolo di compensi per difesa giudiziale, da riconoscere alla legale incaricata al precedente punto 3;
5. di dare atto che la spesa è prevista nella missione 1, programma 11 capitolo 230/68 "Spese per tutela legale dell'ente" del bilancio di previsione 2026/2028.

INDI LA GIUNTA DELL'UNIONE

Stante l'urgenza di provvedere il prima possibile alla predisposizione della difesa dell'Amministrazione in ragione della proposizione di istanza cautelare di sospensione

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
FEDERICO ROPA

Il Vice Segretario
ELISABETTA MANZINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
